Originale

COMUNE DI VOLPIANO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 24/06/2021

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2021 e definizione agevolazioni TARI relative all'emergenza sanitaria da COVID - 19

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciannove e minuti nove, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in videoconferenza in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, tramite streaming, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri e sono presenti per la trattazione del presente punto all'O.d.G. i sottoelencati Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DE ZUANNE Emanuele - Sindaco	Sì
2. BERARDO Irene - Consigliere	Sì
3. PANICHELLI Giovanni - Consigliere	Sì
4. CISOTTO Andrea - Vice Sindaco	Sì
5. SCIRETTI Marco - Consigliere	Sì
6. GIGLIOTTI Elisa - Consigliere	Sì
7. FURLINI Christian - Consigliere	Sì
8. MOSSETTO Alice - Consigliere	Giust.
9. AMADIO Carla - Consigliere	Sì
10. RICHIARDI Giuseppe - Consigliere	Sì
11. FERRERO Luca - Consigliere	Sì
12. DOLFI Debora - Consigliere	Giust.
13. FASAN Bruno - Consigliere	Sì
14. FERRERO MERLINO Gabriella - Consigliere	Sì
15. BIGLIOTTO Maria Grazia - Consigliere	Sì
16. PASTERO Maria Luisa - Consigliere	Giust.
17. CAMOLETTO Monica - Consigliere	Sì*
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

*dalle ore 19,12

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor MATTIA Dott. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RICHIARDI Giuseppe nella sua qualità di Presidente C.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In prosecuzione di seduta il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare all'esame del punto 7) iscritto all'O.d.G. ad oggetto: "**OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 2021 e definizione agevolazioni TARI relative all'emergenza sanitaria da COVID - 19**"

A relazione dell'Assessore Panichelli

Si dà atto che intervengono i consiglieri sig.ri: Richiardi (Uniti per Volpiano) – Bigliotto (Questa Volpiano) – Camoletto (Gente di Volpiano) – Ferrero Merlino (Movimento 5 Stelle)

DICHIARAZIONI DI VOTO
FERRERO MERLINO G. (Movimento 5 Stelle): Dichiara l'astensione dal voto.

Per gli interventi e le dichiarazioni di voto, ai sensi dell'art. 54 del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, si fa riferimento alla registrazione su supporto informatico.

Il Presidente fa notare che nelle premesse c'è un refuso da correggere in quanto la delibera fa riferimento alle tariffe 2021 e non a quelle 2020, pertanto si ritiene di correggere nel testo il refuso suddetto.

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- il comma 660 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Volpiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, ***Consorzio di Bacino 16***, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito, ***Consorzio di Bacino 16***, ***con delibera dell'assemblea n.ro 8 dello scorso 25/05/2021*** e considerato che lo stesso è stato predisposto dal Consorzio di Bacino 16 sulla base dei dati forniti dai soggetti gestori del servizio, vale a dire:

- Seta S.p.a per quanto attiene al servizio integrato di raccolta e smaltimento
- Consorzio di Bacino 16 per quanto attiene la gestione della TARI
- Comune di Volpiano, relativamente ai costi sostenuti direttamente dall'Ente (spesa di personale, spesa per la riscossione della TARIG, Coal, IVA indetraibile, accantonamenti, ecc..)

il quale espone un costo complessivo di € 2.946.442,00.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/07/2020 come aggiornato con atto del medesimo organo n.ro _53_ in data odierna;

Visto in particolare l'art. **5** del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *(per gli Enti che determinano la tariffa con il metodo normalizzato)*

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ed in particolare l'articolo 30 comma 5 che testualmente recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, ***entro il 30 giugno 2021***. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, ***allegato "A"*** alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Preso atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario*;*

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013",* emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

Considerato che:
l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 del Comune di Volpiano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 1.980.712,60 come da ***allegato "C"*** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione

come peraltro indicato dalle stesse linee guida, il Piano Finanziario della TARI e le conseguenti tariffe devono comunque essere costruiti tenendo conto di tutte le voci di costo previste dalle specifiche disposizioni normative, le quali, come sopra specificato, non sono state tutte considerate ai fini della determinazione dei fabbisogni standard del servizio rifiuti, nonché del vigente contratto di servizio con il soggetto gestore, peraltro successivo al 2013, che tiene conto della specificità del servizio richiesto dal Comune, con livelli più elevati rispetto alla media e dei costi stabiliti a livello di Consorzio di Bacino 16 – organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale;

gli elementi che maggiormente pesano sul divario tra costo standard e piano finanziario possono essere così sintetizzati:

- i costi del servizio corrispondono a quelli contrattualmente stabiliti per la sua esecuzione secondo le modalità descritte nell'apposita scheda allegata al contratto, oltre ai costi aggiuntivi richiesti specificatamente da questo Ente (aumento passaggi raccolta porta a porta, implementazione servizio di spazzamento, ecc……); I costi sono stati quindi elaborati secondo le schede contenenti i servizi specifici per ogni comune;
- nei costi comuni sono stati inseriti i costi amministrativi per la gestione della TARI previsti dalla convenzione sottoscritta con Consorzio di Bacino 16;
- è stato inoltre inserito nel piano parte dell'accantonamento che costituisce il fondo rischi destinato a coprire mancate riscossioni per insoluti, crediti inesigibili, calcolato in conformità alle disposizioni contenute nell'art 46 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. e nell'allegato 4/2 punto 3.3. del medesimo decreto disciplinanti il F.C.D.D.E., in conformità a quanto stabilito da ARERA con delibera 443/2019;
- tutti i costi inseriti nel piano finanziario sono stati inseriti al lordo di IVA, in considerazione della natura tributaria della TARI, che comporta l'indetraibilità dell'imposta sugli acquisti, divenendo perciò un costo.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui ***all'articolo 16*** del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di lasciare invariata, rispetto al 2020, la ripartizione i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti, come segue:

- 58% a carico delle utenze domestiche;
- 42% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti negli allegati 1 e 2 del vigente *Regolamento TARI* approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/07/2020 come aggiornato con atto del medesimo organo n.ro _53_ in data odierna*;*

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, *al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020*, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate ***nell'allegato "B"*** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come meglio dettagliato nella relazione di accompagnamento elaborata dal dall'Autorità di Governo di Bacino, ***Consorzio di Bacino 16***, dalla quale emergono, tra altro, le determinazioni dei seguenti elementi :

- tasso di inflazione programmata:	1,70% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,10% +
- coefficiente QL	0,00% +
- coefficiente PG	1,50% +
- coefficiente per l'emergenza COVID-19	1,00% =
Limite massimo di variazione annuale	**4,10%**
Crescita entrate 2021/2020	**104,10%**

Richiamato l'articolo 16 del vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/07/2020 come aggiornato con atto del medesimo organo n.ro 53 in data odierna, in particolare il comma 2 che testualmente recita: "*E' inoltre facoltà dell'Ente introdurre, in sede di definizione delle tariffe, specifiche e temporanee agevolazioni rivolte a circoscritte categorie economiche e/o a fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze di emergenze sanitarie od economiche, anche conseguenti alle prime"*

Rilevato che:

- il perdurare dell'emergenza sanitaria continua a generare forti ripercussioni sulle famiglie e sulle attività economiche operanti nel territorio comunale;
- si sono susseguiti negli ultimi mesi del 2020 e fino a tutto il mese di maggio 2021 provvedimenti che, per periodi via via definiti con specifici provvedimenti nazionali e regionali, hanno disposto la chiusura di parte delle attività economiche o ne hanno fortemente limitato l'attività;

Richiamato l'articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, in favore delle predette categorie economiche, rimandando ad un successivo decreto, da emanare entro 30 giorni, la ripartizione dei fondi tra i comuni interessati;
Considerato che il comma 3 del medesimo articolo prevede che i comuni possano concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile **2021**

Ritenuto pertanto di intervenire in ordine alle agevolazioni TARI per l'anno corrente a sostegno delle famiglie e delle attività che hanno subito chiusure e limitazioni dirette, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come definito ***nell'allegato D)*** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione

Dato atto inoltre che le scadenze di pagamento **relative all'anno 2021** sono quelle stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25 marzo 2021:

- 1° rata → 31 maggio
- 2° rata → 31 luglio;
- 3° rata → 30 settembre

con possibilità di pagare le tre rate in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.

- 4° rata → 2 dicembre

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e del Responsabile del Servizio Ambiente e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Acquisiti il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21 giugno 2021;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Presenti: n. 14
Astenuti: n. 3 (Fasan, Ferrero Merlino, Camoletto)
Votanti: n. 11

Con n.ro 11 voti favorevoli e n. 0 voti contrari espressi mediante votazione palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) **di prendere atto** del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati ***nell'allegato "A"*** alla presente deliberazione, validati dall'Autorità di Governo di Bacino ***Consorzio di Bacino 16 con delibera dell'Assemblea n.ro 8 dello scorso 25/05/2021;***
3) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui ***all'allegato "B"*** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) Di dare atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le linee guida citate in premessa, è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Volpiano, come elaborato del Consorzio di Bacino 16 di cui ***all'allegato "C"***, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
7) Di definire, per l'anno 2021, agevolazioni TARI correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 come definito ***nell'allegato D)*** facente parte integrante e sostanziale del presente atto
8) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 16 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), e di queste stabilite nell'allegato D)

viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e/o da specifici trasferimenti statali;

9) **Di dare atto che le** scadenze di pagamento **relative all'anno 2021** sono quelle stabilite con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25/03/2021 vale a dire:

   - 1° rata → 31 maggio
   - 2° rata → 31 luglio;
   - 3° rata → 30 settembre

   con possibilità di pagare le tre rate in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.

   - 4° rata → 2 dicembre

10) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

11) Di demandare al gestore della TARI, Consorzio di Bacino 16, i conseguenti atti gestionali;

Successivamente il Consiglio Comunale

PRESENTI E VOTANTI: N. 14

Ad unanimità di voti favorevoli espressi mediante votazione palese per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Generale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
RICHIARDI Ing. Giuseppe	MATTIA Dott. Salvatore

Allegato A alla delibera di Consiglio C.le n.ro __ del __/06/2021

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di Volpiano		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	G	438.444	0	438.444
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	400.936	0	400.936
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	206.642	0	206.642
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	938.942	0	938.942
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	2.860	0	2.860
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	G	44.045	0	44.045
Fattore di Sharing ***b***	E	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	E	13.213	0	13.213
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	91.539	0	91.539
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	E	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing $b(1+\omega)AR_{CONAI}$	E	30.208	0	30.208
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	748.042	108.723	856.765
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	E	0,50	0,50	0,50
Numero di rate ***r***	E	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TV}/r$	E	93.505	13.590	107.096
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		242.179	242.179
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	**2.037.908**	**255.770**	**2.293.678**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	201.506	0	201.506
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	29.471	124.701	154.172
Costi generali di gestione ***CGG***	G	0	8.768	8.768
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0	0	0
Altri costi CO_{AL}	G	770	21.066	21.837
Costi comuni ***CC***	C	30.241	154.535	184.777
Ammortamenti ***Amm***	G	77.028	0	77.028
Accantonamenti ***Acc***	G	0	234.787	234.787
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	234.787	234.787
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	G	62.803	0	62.803
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	353	0	353
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	140.184	234.787	374.970
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-882.044	-157.440	-1.039.484
Coefficiente di gradualità ***(1+γ)***	C	0,50	0,50	0,50
Numero di rate ***r***	C	4	4	4
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta $(1+\gamma)RC_{TF}/r$	E	-110.255	-19.680	-129.935
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		27.435	27.435
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	**261.676**	**397.077**	**658.752**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	0	0	0
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	C	**2.299.584**	**652.846**	**2.952.430**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	81.554	81.554
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TV\ 2021}$	E	5.999	0	5.999
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS^{EXP}_{TV\ 2021}$	E	0	0	0
Numero di rate ***r'***	E	1	1	1
Rata annuale $RCND_{TV}$ $RCND_{TV}/r'$	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0	0	0
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	79.665	13.036	92.701
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	79.665	13.036	92.701
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	E	4	4	4
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**2.123.572**	**268.806**	**2.392.378**
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV^{EXP}_{TF\ 2021}$	E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-75.844	-28.844	-104.688
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ *(se $r_{2020} > 1$)*	E	-75.844	-28.844	-104.688
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} *(da PEF 2020)*	C	4	4	4
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**185.832**	**368.233**	**554.064**
$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	**2.309.403**	**637.038**	**2.946.442**
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			61,17%
q_{a-2} kg	G	8.029.115		8.029.115
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg	G	38,65	38,65	38,65
fabbisogno standard €cent/kg	E			25,79
costo medio settore €cent/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,25	-0,25	-0,25
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,20	-0,20	-0,20
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale *g*	C	-0,50	-0,50	-0,50
Coefficiente di gradualità *(1+g)*	C	**0,50**	**0,50**	**0,50**
Verifica del limite di crescita				
rpi_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			1,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			1,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *r*	C			**4,10%**
(1+r)	C			**104,10%**
$\sum T_a$	C			**2.946.442**
$\sum TV_{a-1}$	E			1.621.278
$\sum TF_{a-1}$	E			1.451.801
$\sum T_{a-1}$	C			**3.073.079**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			**95,88%**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.946.442
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica **TV_a**	E			-446.844
Riclassifica **TF_a**	E			446.844
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 *(NON COMPILABILE)*				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	7.642	-31.616	-23.974
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-50.251	-18.269	-68.519
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	280.516	40.771	321.287
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-330.766	-59.040	-389.806
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relati	C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0	0	0
Componente a conguaglio relativa all'annualità 2019 RC = RCTV+RCTF	C	-134.002	-48.716	-182.718
Numero di rate residue della componente a conguaglio RC relativa all'annualità 2019	C	3	3	3

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TV_a e TF_a per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		***81.554***
- di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	in TV	*6.669*
- di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	in TF	*47.650*
- di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie	in TF	*0*
- di cui ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune)	in TF	*27.236*
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF		***0***
- di cui Tariffa Variabile		*0*
- di cui Tariffa Fissa		*0*
TV_a per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR)		**1.938.864**
TF_a per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni)		**926.023**
$\sum Ta$ (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4)		**2.864.887**

CONSORZIO DI BACINO 16

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

CONSORZIO BACINO 16

Indice della relazione

1. Premessa 2

2. Relazione di accompagnamento al PEF 2

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 2

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento 6

3.1 Comune di Mappano 7

3.2 Costi di competenza dei Comuni 7

3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili 7

4. Valutazioni dell'ente territorialmente competente 8

4.1 Attività di validazione svolta 9

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 9

4.3 Costi operativi incentivanti 11

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020 12

4.4.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio 12

4.4.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità 12

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing* 15

4.6 Scelta degli ulteriori parametri 15

4.6.1 Rateizzazione del componente a conguaglio 15

5. Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 16

6. VALORIZZAZIONE CARC COMUNI A CONVENZIONE 16

7. APPLICAZIONE D.L. 18/2020 "CURA ITALIA" 16

8. ALLEGATI 18

1. Premessa

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 dell'Allegato A (MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021) della Deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Deliberazione 238/2020/R/RIF e dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, si redige la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell'ente scrivente in merito a quanto di sua competenza.

Si allega alla presente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come integrato dalla Deliberazione 493/2020/R/R;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.
- La relazione fornita da SETA S.p.A., comprensiva dei relativi allegati, in qualità di Gestore del Servizio

2. Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore SETA S.p.A. allegata alla presente relazione.

Il Consorzio di Bacino 16 è costituito fra Enti locali ai sensi dell'art. 31 D.LGS n.267/2000.

Persegue nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Il Consorzio di Bacino 16 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano Regionale e al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

In base all'art. 3 comma 2 dello Statuto Consortile : "Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni."

Il Consorzio di Bacino 16 è stato istituito in adempimento alla legge della Regione Piemonte n. 24/2002 "Norme per la gestione dei rifiuti" che articola il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (ATO), generalmente coincidenti con le province, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti (servizi di ambito). La medesima legge suddivide poi gli ambiti in bacini. I bacini di gestione dei rifiuti corrispondono territorialmente ad aree omogenee accomunate da specifiche caratteristiche territoriali e socio-economiche. Nei bacini sono svolti i servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, il trasporto, lo spazzamento stradale, i conferimenti separati, la realizzazione delle

strutture al servizio della raccolta differenziata, il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche (si tratta dei servizi di bacino specificamente previsti dall'art. 10 comma 1 della L. R. 24/2002). In ciascun bacino e in ciascun ATO l'organizzazione dei rispettivi servizi deve avvenire nel rispetto del principio sancito dalla legge regionale di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di gestione operativa. Pertanto, nei bacini e negli ATO le funzioni di governo sono svolte rispettivamente dai Consorzi obbligatori di bacino e dalle Associazioni d'ambito, mentre le attività di gestione operativa dei servizi sono affidate alle società di gestione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto del principio, previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 24/2002, di separazione delle attività di gestione operativa degli impianti dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti.

Le Associazioni d'Ambito svolgono - come previsto dall'art. 12 della L. R. 24/02 – le funzioni di governo e coordinamento dei servizi di ambito per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di trattamento e smaltimento, costituendo l'ambito territoriale al cui interno si chiude il ciclo di gestione dei rifiuti.

Ogni Associazione d'Ambito è costituita, in consorziamento obbligatorio, dai Consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale e dai Comuni con maggior popolazione per ciascun bacino.

I Consorzi obbligatori di bacino - previsti dall'art. 11 della L. R. 24/2002 e costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000 - svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino, per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero. I Consorzi sono costituiti dai Comuni appartenenti allo stesso bacino.

Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi obbligatori di bacino in vigore sino alla piena attuazione della L. R. 1/2018

All'interno dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino sono attualmente delineati sette bacini di gestione dei rifiuti (il bacino 17 è diviso in due sub-bacini) e sono costituiti 8 Consorzi obbligatori di bacino, come rappresentato nella tabella che segue.

Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi obbligatori della Città Metropolitana di Torino – anno 2018

Bacini e Sub bacini					
Area Geografica	Denominazione Consorzio	Sigla	N° comuni	Abitanti	%
12	Pinerolese Consorzio ACEA Pinerolese	ACEA	47	148.940	7%
13	Chierese Consorzio Chierese Servizi	CCS	19	124.839	5%
14	Torino Sud Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	COVAR 14	19	259.087	11%
15	Torino Ovest e Valsusa Consorzio Ambiente Dora Sangone	CADOS	54	342.209	15%
16	Torino Nord Consorzio Bacino 16	BACINO 16	31	227.455	10%
17°	Ciriè e Valli Lanzo Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	CISA	38	98.384	4%
17/B/C/D	Canavese/Eporediese Consorzio Canavesano Ambiente	CCA	108	186.580	8%
18	Città di Torino	BACINO 18	1	882.523	39%
Ambito Torinese			317	2.270.017	100%

Tra i compiti attribuiti ai Consorzi di Bacino dalla L. R. 24/02 ai fini dello svolgimento delle funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino, vi sono:

- l'approvazione del regolamento speciale consortile;
- la redazione del programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni comune associato;
- la predisposizione dei piani finanziari relativi alle attività di bacino, di cui al DPR 158/99;
- l'approvazione dei criteri tariffari relativi ai servizi di bacino;
- l'affidamento dell'attività di gestione operativa dei servizi di bacino - nel rispetto del principio di separazione della gestione degli impianti dall'erogazione dei servizi - ai sensi dell'art. 113, comma 5, T. U.E. L. alle società di gestione;
- l'esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori

Ambito Territoriale Ottimale e ATO-R

L'Associazione d'Ambito della Provincia di Torino, che comprende il Consorzio di Bacino 16, si è formalmente costituita il 5 ottobre 2005 con la denominazione "Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti" – ATO-R - attraverso la sottoscrizione della Convenzione istitutiva da parte degli Enti partecipanti.

La tabella che segue riporta gli attuali componenti di ATO - R.

Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti – composizione			
Consorzi di bacino	**Quote in millesimi**	**Comuni**	**Quote in millesimi**
ACEA	62,40	Pinerolo	6,26
CONS. BACINO 16	106,66	Settimo T. se	6,26
CADOS	128,25	Collegno	6,26
CCA	79,25	Ivrea	6,26
CCS	50,60	Chieri	6,26
CISA	40,56	Ciriè	6,26
COVAR 14	106,30	Moncalieri	6,26

Situazione attuale

Con legge 10 gennaio 2018, n. 1, la Regione Piemonte ha provveduto alla riorganizzazione della governance in materia di gestione di rifiuti.

Con la legge 3 febbraio 2021 n. 4 *"modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. N. 1 - Ente territorialmente competente di cui alla delibera ARERA 443/2019*", la Regione Piemonte ha previsto che la funzione di Ente Territorialmente Competente, come individuato dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), sia svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta (nuovo comma 5 bis, art. 10, della legge 1/2018). All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, viene quindi adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente di cui al punto precedente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario.

Come indicato nella comunicazione della Regione Piemonte *prot. 20375 del 22.02.21*,: verificato che alla data di scadenza per l'approvazione dei piani economici finanziari stabilita per l'anno 2021 la conferenza d'ambito di cui alla l.r. 1/2018 non sarà ancora costituita, nelle more della completa attuazione della suddetta riforma del sistema di "*governance*" regionale in materia di rifiuti continuano ad applicarsi le norme vigenti, ritenendo confermate per

l'anno 2021 le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 in capo ai Consorzi di area vasta per gli enti già adeguati e ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002

Per le ragioni sopra il Consorzio di Bacino 16 è l'Ente territorialmente competente per i comuni indicati nella tabella unitamente alla determinazione delle quote di partecipazione:

CONSORZIO DI BACINO 16

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI CONSORZIATI 2020-2024

COMUNE	ABITANTI	SUPERFICIE KMQ	Abitanti al 31/12/2019	Superficie	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
			90%	10%	
Borgaro Torinese	11.960	11,19	4,74	0,21	4,94
Brandizzo	8.809	6,40	3,49	0,12	3,61
Brozolo	439	8,90	0,17	0,16	0,34
Brusasco	1.507	14,4	0,60	0,27	0,86
Casalborgone	1.877	20,2	0,74	0,37	1,12
Caselle Torinese	14.005	23,61	5,55	0,43	5,98
Castagneto Po	1.755	11,5	0,70	0,21	0,91
Castiglione Torinese	6.486	14,2	2,57	0,26	2,83
Cavagnolo	2.086	12,4	0,83	0,23	1,05
Chivasso	26.976	50,7	10,69	0,93	11,62
Cinzano	332	6,20	0,13	0,11	0,25
Foglizzo	2.281	15,7	0,90	0,29	1,19
Gassino Torinese	9.514	20,5	3,77	0,38	4,15
Lauriano	1.482	14,2	0,59	0,26	0,85
Leinì	16.491	31,97	6,53	0,59	7,12
Lombardore	1.708	12,7	0,68	0,23	0,91
Mappano	7.474	9,73	2,96	0,18	3,14
Montanaro	5.209	20,9	2,06	0,38	2,45
Monteu Da Po	842	7,50	0,33	0,14	0,47
Rivalba	1.155	10,8	0,46	0,20	0,66
Rondissone	1.887	10,6	0,75	0,20	0,94
San Benigno Canavese	6.031	22,2	2,39	0,41	2,80
San Mauro Torinese	18.908	12,5	7,49	0,23	7,72
San Raffaele Cimena	3.085	11,2	1,22	0,21	1,43

San Sebastiano Po	1.900	16,6	0,75	0,31	1,06
Sciolze	1.449	11,3	0,57	0,21	0,78
Settimo Torinese	46.855	31,4	18,56	0,58	19,14
Torrazza Piemonte	2.985	10,00	1,18	0,18	1,37
Verolengo	4.828	29,20	1,91	0,54	2,45
Verrua Savoia	1.388	32,00	0,55	0,59	1,14
Volpiano	15.451	32,40	6,12	0,60	6,72
TOTALE	**227.155**	**543,1**	90,00	10,00	**100,00**

Con deliberazioni dell'Assemblea Consortile nn. 9 e 10 in data 27/11/2008 sono state ricondotte al Consorzio di Bacino 16 le competenze in ordine alla gestione e alla riscossione della tariffa di igiene ambientale (TIA).

A decorrere dal 2014, con la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata introdotta la TARI, quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto della TIA.
Ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. "*I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";*

Il servizio in convenzione di gestione TARES/TARI è svolto per i seguenti Comuni: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, CASELLE TORINESE, CASTIGLIONE TORINESE, CHIVASSO, GASSINO TORINESE, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO.

3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021.

Tali dati sono stati imputati dal Gestori del servizio che sono i seguenti:

- SETA S.p.A. per tutti i 31 Comuni del Consorzio di cui si allega relazione redatta sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2019 (e dell'anno 2017 per il calcolo del conguaglio). Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore SETA S.p.A. ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dallo stesso e allegata alla presente relazione.

- Il CONSORZIO DI BACINO 16 per 9 Comuni BORGARO, BRANDIZZO, CASELLE, CASTIGLIONE, CHIVASSO, GASSINO, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO, gestisce tramite convenzione la TARI. La gestione ha ad oggetto: elaborazione delle tariffe, l'aggiornamento della banca dati TARI tramite il software in utilizzo al Consorzio, l'emissione stampa e spedizione degli avvisi ordinari e dei ricalcoli suppletivi, sportello TARI sul territorio comunale con personale del Consorzio di Bacino 16. Il servizio e l'imputazione dei costi CARC dei Comuni sopra citati viene descritta nell'apposito paragrafo e con specifica relazione allegata.

Nella redazione del MTR 2021, alla luce dell'esperienza maturata in fase di prima applicazione, i servizi svolti da COOP. IL MARGINE per il Comune di Borgaro, TRANSISTOR SRL e COOP. SOC. ARCOBALENO per il Comune di Chivasso sono stati considerati come effettuati da "prestatori d'opera" e non da "gestori". La decisione è stata avvallata dal tipo di servizio svolto, che rappresenta una parte molto limitata del perimetro, e della esiguità degli importi richiesti per tali servizi. I costi inseriti nei PEF dei due Comuni oggetto di tale decisione sono stati rilevati dai dati di bilancio degli enti.

Vengono, altresì, allegate le relazioni dei 31 Comuni che hanno fornito i dati di loro competenza e alle quali si rimanda per i dettagli relativi alle competenze di ciascun consorziato.

Per il comune di Settimo Torinese sono stati valorizzati dei costi fuori perimetro come da PEF allegato e da relazione del Comune.

3.1 Comune di Mappano

Il 31 gennaio 2013 è stato istituito il nuovo comune di Mappano, mediante il distacco di zone di territorio scorporate dai comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Leinì e Settimo Torinese. Lo ha sancito la Legge Regionale 25 gennaio 2013 n.1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.5 del 31 gennaio 2013. L'efficacia della legge istitutiva del nuovo comune è rimasta sospesa per 4 anni fino al 21 febbraio 2017, data della rinuncia al ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Piemonte presentato dal Comune di Settimo Torinese. A seguito di tale ricorso il Tribunale aveva rinviato il giudizio alla Corte Costituzionale che, con sentenza n.171/2014, ha dichiarato non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate. Il 28 giugno 2017 si è insediato il primo consiglio comunale dando inizio al mandato amministrativo.

Nella redazione del PEF si è tenuto conto della nascita di questo Comune e dell'impatto avuto sul servizio, e di conseguenza sui costi, a partire dall'anno 2018.

Come evidenziato anche nella relazione del gestore nel par. 3.1.6 pag 13 questo ne ha evidenziato la ricaduta soprattutto nel calcolo della componente a conguaglio dell'anno 2017.

3.2 Costi di competenza dei Comuni

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dai singoli Comuni e rappresentati nel bilancio 2019 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il singolo Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione.

Con l'entrata in vigore del CANONE UNICO PATRIMONIALE ai sensi dell'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, l'Ente ha riconosciuto la possibilità ai Comuni che ne hanno fatto richiesta di detrarre in sede di articolazione tariffaria gli importi che rappresentano i costi legati agli operatori mercatali, utilizzando l'apposita voce prevista nel MTR: "di cui ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente". Qui di seguito i Comuni che hanno valorizzato la detrazione di cui sopra: BORGARO TORINESE, BRANDIZZO, CASELLE TORINESE, CHIVASSO, FOGLIZZO, GASSINO TORINESE, LEINI', MONTANARO, SAN BENIGNO CANAVESE, SAN MAURO TORINESE, SETTIMO TORINESE e VOLPIANO.

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Comune ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Comune stesso allegata alla presente relazione.

3.3 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

$$0{,}8 \leq \frac{\Sigma\, TVa}{\Sigma\, TVa - 1} \leq 1{,}2$$

Nel caso in cui tale rapporto:

a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato in ultimo dalla Deliberazione 493/2020/R/RIF, prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall'art. 3 del MTR, ovvero righe specifiche per la riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto della condizione di cui all'art. 3 del MTR.

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

Nella seguente tabella seguente sono esposti gli importi da riclassificare suddivisi per Comune:

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto della condizione art. 3 MTR		
Comune	**Riclassifica Tva**	**Riclassifica Tfa**
Borgaro Torinese	- 319.506	319.506
Brandizzo	- 221.365	221.365
Brozolo	- 13.007	13.007
Brusasco	- 52.194	52.194
Casalborgone	- 81.692	81.692
Caselle Torinese	- 239.490	239.490
Castagneto Po	- 24.564	24.564
Castiglione Torinese	- 132.827	132.827
Cavagnolo	- 64.473	64.473
Chivasso	- 917.831	917.831
Cinzano	- 7.808	7.808
Foglizzo	- 54.132	54.132
Gassino Torinese	- 173.547	173.547
Lauriano	- 18.130	18.130
Leinì	- 707.506	707.506
Lombardore	- 42.484	42.484
Mappano	- 148.031	148.031
Montanaro	- 134.627	134.627
Monteu da Po	- 10.877	10.877
Rivalba	- 55.078	55.078
Rondissone	-	-
San Benigno Canavese	- 84.574	84.574
San Mauro Torinese	- 520.382	520.382
San Raffaele Cimena	- 56.042	56.042
San Sebastiano da Po	- 63.491	63.491
Sciolze	- 44.189	44.189
Settimo Torinese	- 1.063.701	1.063.701
Torrazza Piemonte	- 46.949	46.949
Verolengo	- 113.998	113.998
Verrua Savoia	- 40.788	40.788
Volpiano	- 446.844	446.884

4. Valutazioni dell'ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio di Bacino 16 ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, il Consorzio di Bacino 16 ha verificato, sia in merito ai dati del Gestore SETA che in merito ai dati del Comune:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 6 della stessa;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO_{al}.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero *"[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]".*
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti.
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- Il corretto trattamento dei beni in leasing.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in **$(1 + \rho_a)$**.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ente territorialmente compente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente QL_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

In relazione alle variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti urbani descritte nella Relazione del Gestore l'ente ha deciso di valorizzare la componente PG_a nella misura di 1.5%, per tutti i Comuni consorziati che avevano variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore.

In applicazione dei range stabiliti dalla tabella 4.4 del MTR:

	MIN	MAX	MEDIA
coefficiente di recupero di produttività –> X_a	*0,50%*	*0,10%*	*0,30%*
coeff. per il miglioramento previsto della qualità –> QL_a	*0,00%*	*2,00%*	*1,00%*
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale –> PG_a	*0,00%*	*3,00%*	*1,50%*
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2021}$	*0,00%*	*3,00%*	*1,50%*

Come previsto dall'art. 2 comma 4 della Delibera ARERA 493/2020: "*Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C*19$_{2020}$ *e il coefficiente C*19$_{2021}$ *, rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e possono essere valorizzati laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali.*"

Il gestore ha valorizzato i costi previsti per ogni Comune per l'emergenza COVID inserendoli nella componente $COV_{TV,2021}^{exp}$.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	1,5%
$C19_{2021}$	Coefficiente per l'emergenza COVID - 19	1%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	**4,1%**

Per il Comune di Rivalba l'ente ha proceduto al calcolo del parametro ρ_a come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	1,5%
$C19_{2021}$	Coefficiente per l'emergenza COVID - 19	**2%**
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	**5,10%**

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2021, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato. Con le seguenti specifiche:

Percentuale limite di crescita	
Borgaro Torinese	99,79%
Brandizzo	88,55%
Brozolo	96,03%
Brusasco	96,29%
Casalborgone	89,88%
Caselle Torinese	96,58%
Castagneto Po	94,80%
Castiglione Torinese	96,07%
Cavagnolo	92,50%
Chivasso	94,65%
Cinzano	92,05%
Foglizzo	98,85%
Gassino Torinese	103,91%
Lauriano	87,68%
Leinì	96,72%
Lombardore	90,68%
Mappano	102,70%
Montanaro	100,94%
Monteu da Po	87,04%
Rivalba	104,77%
Rondissone	88,46%
San Benigno Canavese	98,65%
San Mauro Torinese	100,89%
San Raffaele Cimena	103,76%
San Sebastiano da Po	99,47%
Sciolze	98,73%
Settimo Torinese	97,80%
Torrazza Piemonte	99,88%
Verolengo	101,74%
Verrua Savoia	95,40%
Volpiano	95,88%

4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori QL_a e PG_a, nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI^{exp}_{TV,2021}$ e $COI^{exp}_{TF,2021}$ nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,2021}^{exp}$ e $COI_{TF,2021}^{exp}$ nella misura indicata nei PEF allegati.

La valorizzazione di tali importi, così come previsto dall'art. 8.2 del MTR, è stata effettuata sulla base di dati oggettivi e verificabili e, per ulteriori dettagli sulla loro composizione, si rimanda alla relazione del Gestore.

4.4 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2020

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e dai Comuni e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ($RC_{TV,a}$) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ($RC_{TF,a}$) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

4.4.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, *"i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 […] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4"*.

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, i Comuni e il Consorzio di Bacino 16, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile $\Sigma\, TV_{a-2}^{new}$ e le componenti di costo fisso $\Sigma\, TF_{a-2}^{new}$ come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile $RC_{TV,a}$ e fissa $RC_{TF,a}$ ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2) $\Sigma\, TV_{a-2}^{old}$ e $\Sigma\, TF_{a-2}^{old}$.

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nei PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

4.4.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1+\gamma_a)$, si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$ deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$ deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, *"il coefficiente di gradualità* $(1+\gamma_a)$ *è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento […]".*

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$, così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2019 ($\Sigma\, TV_{a-2}^{old}$ + $\Sigma\, TF_{a-2}^{old}$) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il *Benchmark* di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero nel caso di PEF per singolo comune:

- fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
- costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il *Benchmark* calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Si riportano nel seguito i valori determinati per ogni specifico Comune:

	Borgaro Torinese	Brandizzo	Brozolo	Brusasco	Casalborgone	Caselle Torinese
Costo unitario effettivo –> CUeffa-2 = (ΣTVolda-2 + ΣTFolda-2) / qa-2 [€/tonnellate]	469,23	390,00	431,57	452,32	418,95	441,21
Benchmark (€/tonnellata)	238,55	306,33	295,40	305,10	335,80	243,86
Benchmark - Fabbisogno standard (art.16.4 MTR) - Anno 2019 - [€/tonnellate]	*238,55*	*306,33*	*295,40*	*305,10*	*335,80*	*243,86*
Benchmark - Costo medio di settore (art.16.4 MTR) - Anno 2019 - [€/tonnellate]	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Rapporto CUeffa-2 / Benchmark	***1,97***	***1,27***	***1,46***	***1,48***	***1,25***	***1,81***
RCTV + RCTF	0	-18.953	7.373	7.513	-1.381	276.978

Castagneto Po	Castiglione Torinese	Cavagnolo	Chivasso	Cinzano	Foglizzo	Gassino Torinese	Lauriano	Leinì
390,58	393,26	392,42	539,84	467,20	353,41	474,17	416,73	360,58
273,62	251,44	277,85	318,58	275,89	295,73	264,80	340,10	242,28
273,62	*251,44*	*277,85*	*318,58*	*275,89*	*295,73*	*264,80*	*340,10*	*242,28*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1,43	***1,56***	***1,41***	***1,69***	***1,69***	***1,20***	***1,79***	***1,23***	***1,49***
15.867	16.212	10.194	-208.717	-3.629	0	-5.609	7.025	-4.135

Lombardore	Mappano	Montanaro	Monteu da Po	Rivalba	Rondissone	San Benigno Canavese	San Mauro Torinese	San Raffaele Cimena
336,73	0,00	462,88	376,68	245,29	276,79	400,66	489,55	408,43
267,13	235,25	273,23	308,18	278,40	305,37	257,55	318,48	226,04
267,13	*235,25*	*273,23*	*308,18*	*278,40*	*305,37*	*257,55*	*318,48*	*226,04*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1,26	***0,00***	***1,69***	***1,22***	***0,88***	***0,91***	***1,56***	***1,54***	***1,81***
1.231	0	71.943	63.266	4.113	4.730	0	-414.008	7.085

San Sebastiano da Po	Sciolze	Settimo Torinese	Torrazza Piemonte	Verolengo	Verrua Savoia	Volpiano
354,22	582,96	513,38	262,62	390,92	368,84	386,50
309,10	333,93	311,60	255,79	317,78	328,10	257,92
309,10	*333,93*	*311,60*	*255,79*	*317,78*	*328,10*	*257,92*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1,15	***1,75***	***1,65***	***1,03***	***1,23***	***1,12***	***1,50***
9.115	-14.744	-359.871	3.359	0	0	-182.718

Per la valorizzazione dei coefficienti di gradualità si è proceduto quindi ad analizzare la situazione di ogni specifico Comune valutando il segno del conguaglio (RC positivo o negativo) e il rapporto tra il costo unitario effettivo $CUeff_{a-2}$ e il pertinente Benchmark di riferimento.

In linea generale, la valorizzazione dei coefficienti di gradualità, e pur esprimendo un giudizio soddisfacente sull'operato del Gestore, è stata effettuata dall'ETC al fine di calmierare gli aumenti tariffari e di conseguenza non aumentare le tariffe applicate all'utenza.

Nei PEF 2021 si possono evidenziare le seguenti situazioni:

CASO 1. Comuni con:

- $CUeff_{a-2}$ > *Benchmark*
- $RC_{TV,a}$+ $RC_{TF,a}$ > 0

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di raccolta differenziata	-0,45	-0,30
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,30	-0,15
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,15	-0,05

In tale situazione, pur esprimendo un giudizio soddisfacente sull'operato del Gestore, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella, al fine di calmierare gli aumenti tariffari e di conseguenza non aumentare le tariffe applicate all'utenza,:

Coefficiente	Valore
$\gamma_{1,a}$	-0,45

Coefficiente	Valore
$\gamma_{2,a}$	-0,30
$\gamma_{3,a}$	-0,15
	-0,90

Tale coefficiente di gradualità è stato applicato per i Comuni di BROZOLO, BRUSASCO, CASELLE TORINESE, CASTAGNETO PO, CASTIGLIONE TORINESE, CAVAGNOLO, LAURIANO, LOMBARDORE, MONTANARO, MONTEU DA PO, SAN RAFFAELE CIMENA, SAN SEBASTIANO PO e TORRAZZA PIEMONTE.

CASO 2. Comuni con:

- $CUeff_{a-2} < Benchmark$
- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} < 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di raccolta differenziata	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01

In tale situazione, pur esprimendo un giudizio soddisfacente sull'operato del Gestore, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella, al fine di calmierare gli aumenti tariffari e di conseguenza non aumentare le tariffe applicate all'utenza:

Coefficiente	Valore
$\gamma_{1,a}$	-0,25
$\gamma_{2,a}$	-0,20
$\gamma_{3,a}$	-0,05
	-0,50

Tale coefficiente di gradualità è stato applicato per i Comuni di RIVALBA e RONDISSONE.

CASO 3. Comuni con:

- $CUeff_{a-2} > Benchmark$
- $RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$

I coefficienti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2.a}, \gamma_{3.a}$, come previsto dalle tabelle indicate agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR, possono assumere i seguenti valori:

Coefficiente	Descrizione	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi % di raccolta differenziata	-0,25	-0,06
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all' efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,20	-0,03
$\gamma_{3,a}$	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio	-0,05	-0,01

In tale situazione l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella:

Coefficiente	Valore
$\gamma_{1,a}$	-0,25

$\gamma_{2,a}$	-0,20
$\gamma_{3,a}$	-0,05
	-0,50

Tale coefficiente di gradualità è stato applicato per i Comuni di BRANDIZZO, CASALBORGONE, CHIVASSO, CINZANO, GASSINO TORINESE, LEINI', SAN MAURO TORINESE, SCIOLZE, SETTIMO TORINESE e VOLPIANO.

Nel caso di conguaglio pari a zero, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione, e di seguito esposti in tabella:

Coefficiente	**Valore**
$\gamma_{1,a}$	-0,06
$\gamma_{2,a}$	-0,03
$\gamma_{3,a}$	-0,01
	-0,10

Tale coefficiente di gradualità è stato applicato per i Comuni di BORGARO TORINESE, FOGLIZZO, MAPPANO, SAN BENIGNO CANAVESE, VEROLENGO, e VERRUA SAVOIA.

4.5 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri (*b* e *b(1+ω)*) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- *b* è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 , 0,6].
- *b(1+ω)* è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$di cui al punto 4.5.2; *ω* può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 , 0,4]

La valorizzazione dei fattori di *sharing* utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.

Coefficiente	**Valore**	
b	0,3	
b(1+ω)	0,33	Dove *ω = 0,10*

I coefficienti sono stati valorizzati ai valori minimi al fine di consentire al gestore i massimi ricavi connessi a tali voci, incentivando di conseguenza la valorizzazione dei rifiuti da parte dello stesso.

4.6 Scelta degli ulteriori parametri

Per i Comuni che hanno raggiunto per l'anno 2020 una percentuale di raccolta differenziata uguale o superiore al 65%, è stato inserito nella voce COal un coefficiente premiale sui costi del servizio:

- per i comuni che hanno raggiunto un valore superiore al 68% è stato previsto un abbattimento del 5%, coefficiente 0,95 (TORRAZZA, RONDISSONE, RIVALBA)

4.6.1 Rateizzazione del componente a conguaglio

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 4 le rate atte al recupero della componente a conguaglio, al fine di garantire una maggiore distribuzione temporale ed un minore impatto economico immediato del conguaglio stesso.

5. Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

In riferimento alle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF inserite nella sezione "gestore" qui di seguito una tabella riassuntiva dei servizi oggetto delle detrazioni:

Comuni	Importo	Minori servizi tra il 2021 e il 2019
BRANDIZZO	- 14.795	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
BROZOLO	- 1.135	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
BRUSASCO	- 4.181	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
CASALBORGONE	- 4.676	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
CASTAGNETO	- 4.677	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
CAVAGNOLO	- 4.753	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
CHIVASSO	- 76.880	Servizio aggiuntivo raccolta RSU/Organico Servizio pulizia viaria
LAURIANO	- 4.241	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
MONTANARO	- 4.572	Servizio pulizia viaria manuale e meccanizzata
MONTEU DA PO	- 1.946	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
SAN SEBASTIANO	- 4.800	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
SCIOLZE	- 6.303	Servizio aggiuntivo raccolta Carta/Plastica
VEROLENGO	- 7.934	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
VERRUA SAVOIA	- 3.211	Servizio aggiuntivo raccolta RSU
Totale detrazione 4.5	- 144.104	

Per il Comune di Brandizzo, come da richiesta, sono state inserite le seguenti detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF in accordo con il gestore per la parte relativa ai servizi:

- € 88.048 costo rivalutato dello spazzamento eseguito da altro prestatore d'opera nell'anno 2019 e rappresenta la differenza a storno con l'attuale servizio inserito nei COI_{exp}

Per il Comune di Chivasso, come da richiesta, sono state inserite le seguenti detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF in accordo con il gestore per la parte relativa ai servizi:

- € 206.759 costo rivalutato dei crediti inesigibili TIA la cui ultima tranche è stata corrisposta nell'anno 2019

6. VALORIZZAZIONE CARC COMUNI A CONVENZIONE

Per 9 Comuni, BORGARO, BRANDIZZO, CASELLE, CASTIGLIONE, CHIVASSO, GASSINO, MAPPANO, MONTANARO e VOLPIANO il Consorzio di Bacino 16 gestisce tramite convenzione la TARI.

La gestione ha ad oggetto: elaborazione delle tariffe, l'aggiornamento della banca dati TARI tramite il software in utilizzo al Consorzio, l'emissione stampa e spedizione degli avvisi ordinari e dei ricalcoli suppletivi, sportello TARI sul territorio comunale con personale del Consorzio di Bacino 16.

Per questo motivo al fine di non generare confusione sulla distribuzione e la natura dei costi da inserire nel PEF gli stessi sono stati valorizzati dal CB16 per i Comuni per cui viene svolto il servizio in convenzione.

Le modalità di distribuzione dei costi inseriti per i Comuni a convenzione sono state specificate con relazione allegata a parte.

7. APPLICAZIONE D.L. 18/2020 "CURA ITALIA"

Con il D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 che nel comma 5 dell'articolo 107 ha previsto che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della*

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Qui di seguito i Comuni che hanno applicato la norma sopracitata: BROZOLO, BRUSASCO, CASALBORGONE, CAVAGNOLO, RIVALBA, SAN SEBASTIANO PO, SCIOLZE, TORRAZZA PIEMONTE, VEROLENGO e VERRUA SAVOIA.

Le informazioni in merito alla rateazione applicata dai Comuni e i relativi importi sono rappresentati direttamente nei PEF allegati alla presente relazione.

8. ALLEGATI

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2021 (PEF 2021) 31 Comuni
Allegato 2	Documento tecnico redatto ai sensi del dPR 158/99, art. 8
Allegato 3	Pef Gestore Seta e allegati
Allegato 4	Relazione gestore Seta
Allegato 5	Relazioni 31 Comuni
Allegato 6	Dichiarazione di veridicità

CONSORZIO DI BACINO 16

COMUNE DI VOLPIANO — **DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021**

UTENZE DOMESTICHE

		DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.	Famiglie normalizzate
COSTI FISSI	926.023	537.093,34	173.028	3.152.970,00	1.795
COSTI VARIABILI	1.938.864	1.124.541,12	255.184	1.828.722,60	3.848
COSTI TOTALI	2.864.887		173.822		2.582
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE			141.165		2.024
			30.766		470
PESO UTENZE DOMESTICHE	58%		7.300		194
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	42%		**781.266**		**10.913**
FISSA	32,32%				
VARIABILE	67,68%				

Piano finanziario 2021	2.864.887,00
Copertura 2021	2.864.887,00
	0,00
	2.864.887,00

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI	MQ 2021	NUCLEI	KA	MQ * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	216.286	1.795	0,8	173.028	0,6875	**0,5500**	118.951,11	1	0,61	167,57286	**103,0460**	184.967,59
2	271.473	2.138	0,94	255.184	0,6875	**0,6462**	175.430,50	1,8	0,61	167,57286	**185,4828**	396.562,27
3	165.545	1.291	1,05	173.822	0,6875	**0,7218**	119.496,87	2	0,61	167,57286	**206,0920**	266.064,80
4	123.829	920	1,14	141.165	0,6875	**0,7837**	97.046,15	2,2	0,61	167,57286	**226,7012**	208.565,13
5	25.013	162	1,23	30.766	0,6875	**0,8456**	21.150,56	2,9	0,61	167,57286	**298,8334**	48.411,02
6 e più	5.615	57	1,3	7.300	0,6875	**0,8937**	5.018,16	3,4	0,61	167,57286	**350,3564**	19.970,32
	807.760	6.363					537.093,34					1.124.541,12

TOTALE DOM.	1.661.634,46

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TVa e TFa per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR			
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020			***81.554***
- di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del		in TV	*6.669*
- di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione		in TF	*47.650*
- di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie		in TF	*0*
- di cui ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente (Comune)		in TF	*27.236*
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF			***0***
- di cui Tariffa Variabile			*0*
- di cui Tariffa Fissa			*0*
TVa per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR)			**1.938.864**
TFa per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni)			**926.023**
∑Ta (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4)			**2.864.887**

1.945.533	*post riclassifica TV*
1.000.908	*post riclassifica TF*
2.946.442	-81.554

CONSORZIO DI BACINO 16

COMUNE DI VOLPIANO | **DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2021**

UTENZE NON DOMESTICHE

FARTE FISSA NON DOMESTICHE	388.929,66
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	814.322,88

UTENZE NON DOMESTICHE

CAT.	DESCRIZIONE	MQ 2021	Kc	Superfici normalizzate	Qapf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Kg Teorici prodotti	TOTALE GETTITO VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	12.365	0,40	4.946,00	1,0559	0,4224	5.222,65	3,28	0,28897	0,9478	40.557,20	11.719,77
2	Cinematografi e teatri	-	0,43	0,00	1,0559	0,4541	0,00	3,50	0,28897	1,0114	0,00	0,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	156.544	0,60	93.926,40	1,0559	0,6336	99.180,00	4,80	0,28897	1,3871	751.411,20	217.134,57
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	2.236	0,82	1.833,52	1,0559	0,8659	1.936,07	7,21	0,28897	2,0835	16.121,56	4.658,63
5	Stabilimenti balneari	-	0,64	0,00	1,0559	0,6758	0,00	5,22	0,28897	1,5084	0,00	0,00
6	Esposizioni ed autosaloni	3.394	0,51	1.730,94	1,0559	0,5385	1.827,76	4,22	0,28897	1,2194	14.322,68	4.138,81
7	Alberghi con ristorante	2.030	1,64	3.329,20	1,0559	1,7317	3.515,41	12,00	0,28897	3,4676	24.360,00	7.039,29
8	Alberghi senza ristorante	377	0,95	358,15	1,0559	1,0031	378,18	7,76	0,28897	2,2424	2.925,52	845,38
9	Case di cura e riposo	10.179	1,00	10.179,00	1,0559	1,0559	10.748,34	8,20	0,28897	2,3695	83.467,80	24.119,61
10	Ospedali	-	1,07	0,00	1,0559	1,1298	0,00	8,81	0,28897	2,5458	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie	30.848	1,35	41.644,80	1,0559	1,4255	43.974,12	10,50	0,28897	3,0342	323.904,00	93.598,22
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1.761	0,61	1.074,21	1,0559	0,6441	1.134,29	5,03	0,28897	1,4535	8.857,83	2.559,64
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri ben	4.923	1,41	6.941,43	1,0559	1,4889	7.329,69	11,26	0,28897	3,2538	55.432,98	16.018,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.219	1,80	2.194,20	1,0559	1,9007	2.316,93	12,00	0,28897	3,4676	14.628,00	4.227,04
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrell	600	0,83	498,00	1,0559	0,8764	525,85	6,00	0,28897	1,7338	3.600,00	1.040,29
16	Banchi di mercato di beni durevoli	-	1,09	0,00	1,0559	1,1510	0,00	8,90	0,28897	2,5718	0,00	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.581	1,09	1.723,29	1,0559	1,1510	1.819,68	8,95	0,28897	2,5863	14.149,95	4.088,90
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4.876	0,82	3.998,32	1,0559	0,8659	4.221,96	6,76	0,28897	1,9534	32.961,76	9.524,93
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11.700	1,10	12.870,00	1,0559	1,1615	13.589,86	8,95	0,28897	2,5863	104.715,00	30.259,39
20	Attività industriali con capannone di produzione	140.414	0,90	126.372,60	1,0559	0,9503	133.441,02	6,00	0,28897	1,7338	842.484,00	243.451,78
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	38.190	0,60	22.914,00	1,0559	0,6336	24.195,65	6,00	0,28897	1,7338	229.140,00	66.214,36
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1.674	5,57	9.324,18	1,0559	5,8815	9.845,71	45,67	0,28897	13,1972	76.451,58	22.092,14
23	Mense, birrerie, amburgherie	370	4,85	1.794,50	1,0559	5,1213	1.894,87	39,78	0,28897	11,4952	14.718,60	4.253,22
24	Bar, caffè, pasticceria	1.362	3,96	5.393,52	1,0559	4,1815	5.695,20	32,44	0,28897	9,3742	44.183,28	12.767,60
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimer	4.357	2,40	10.456,80	1,0559	2,5342	11.041,68	19,00	0,28897	5,4904	82.783,00	23.921,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.335	2,00	2.670,00	1,0559	2,1119	2.819,34	15,00	0,28897	4,3345	20.025,00	5.786,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	158	7,17	1.132,86	1,0559	7,5710	1.196,22	58,76	0,28897	16,9798	9.284,08	2.682,81
28	Ipermercati di generi misti	326	2,50	815,00	1,0559	2,6398	860,59	18,20	0,28897	5,2592	5.933,20	1.714,51
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	3,50	0,00	1,0559	3,6958	0,00	28,70	0,28897	8,2934	0,00	0,00
30	Discoteche, night club	115	1,80	207,00	1,0559	1,9007	218,58	14,00	0,28897	4,0456	1.610,00	465,24
		432.934		**368.327,92**			**388.929,66**				**2.818.028,22**	**814.322,88**

TOTALE ND	**1.203.252,54**

COMUNE DI VOLPIANO - Prot 0012530 del 09/06/2021 Tit 4 Cl 7 Fasc

Allegato C alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro ___ del __/06/21 - Fabbisogni standard

COMUNE DI VOLPIANO				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (**N**) [*]	**7.486,53**			
	Unità di misura	Coefficiente (**A**) [**]	Valore del Comune (**B**)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		5		5
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e disecomie di scale				0,18
Fattori di contesto		31,84		31,84
				A*B
Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)				
Impianti regionali di incerimento o coincerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,7
Discariche	n.	-2,53	14	-35,42
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio…		1,04	21,08	21,88
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in cenerimento e coincerimento		-0,13	28,57	-3,7141
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	23,08	-4,99
				A*B
Modalità di gestione del servzio				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		58,27	80,51
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	10,34	1,82
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	**€ per tonn**			**264,57**
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	**€**			**1.980.712,60**

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020

Allegato D alla deliberazione di Consiglio C.le n.ro ___ del __/06/2021

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE INTERESSATE DALL'EMERGENZA COVID 19

1.In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito nel bilancio di previsione del Comune **un fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del dl 73/2021** finalizzato alla concessione di riduzioni della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ***dovuta per l'anno 2021***, in favore delle predette categorie economiche.

Le riduzioni sono così definite:

- Fino ad un massimo del 100% della tassa dovuta per il 2021 per: palestre ed altre attività soggette al maggior periodo di chiusura obbligatoria come stabilite dalla normativa nazionale.
- Fino ad un massimo del 90% della tassa dovuta per il 2021 per: parrucchieri, barbieri, centri estetici, bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, trattorie.
- Fino ad un massimo del 80% della tassa dovuta per il 2021 per tutte le altre categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio della loro attività

Considerato che:
alla copertura di tali agevolazioni si provvederà, tramite risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto sostegni bis,
alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, il Governo provvederà con apposito Decreto Ministeriale da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 25/05/21N. 73,
al momento la somma assegnata a questo Ente è stata quantificata in via provvisoria in € 192.158,00,

qualora le richieste pervenute entro i termini superino la somma disponibile, nel frattempo assegnata con D.M., l'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente le riduzioni salvaguardando in prima istanza le attività maggiormente interessate dalle chiusure/restrizioni, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni risorse proprie e/o le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

2. E' istituito nel bilancio di previsione del Comune **un fondo di € 140.000,00 alimentato** con l'utilizzo di parte delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 ed attualmente ricompreso nella quota vincolata dell'avanzo 2020 **al fine di riconoscere una riduzione della TARI per l'anno 2021** alle attività economiche che, pur non essendo state soggette all'obbligo di chiusure e/o restrizioni, hanno comunque subito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 comprovata dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%.
Per le attività economiche la cui attività sia iniziata dopo il 01/01/2020, la riduzione spetta anche in assenza del predetto requisito.
Per le attività iniziate nel corso del 2019 la riduzione del 30% andrà comprovata confrontando periodi coincidenti.
La stessa riduzione massima è riconosciuta alle associazioni ed agli enti che non svolgono attività commerciale ma svolgono esclusivamente attività istituzionale, in tal caso la riduzione di almeno il 30% è riferita alle entrate risultanti dai rispettivi rendiconti.

La riduzione verrà concessa in proporzione alle richieste pervenute entro i termini sotto indicati ed alla somma disponibile e comunque fino ad un massimo del 30%.

Entrambe le riduzioni saranno riconosciute alle attività economiche che renderanno apposita dichiarazione di chiusura o restrizione o riduzione del fatturato entro il prossimo ***15/09/2021*** utilizzando il/i modello/i reso/i disponibile/i dal Comune ed approvato/i dalla Giunta Comunale e riconosciuta nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto nel 2021.

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID 19

In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di attenuare l'impatto finanziario ***sulle famiglie è*** istituito nel bilancio di previsione del Comune **un fondo pari ad € 61.787,00** alimentato dalle risorse assegnate nell'anno 2020 ***per le utenze domestiche e non utilizzate***, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, *ed attualmente ricompreso nella quota vincolata dell'avanzo 2020*.

Pertanto per l'anno 2021, ***oltre alle riduzioni già definite dal vigente regolamento TARI, aggiornato con verbale del Consiglio Comunale n.ro ___ approvato in data odierna e finanziate da entrate proprie***, ai nuclei

famigliari che nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 abbiano già avuto accesso alle misure di solidarietà alimentare deliberate dalla Giunta Comunale n.ro 43 del 01/04/2020, ed a coloro che hanno usufruito, ***nel medesimo periodo***, degli aiuti della Caritas locale è riconosciuta la riduzione sino ad un massimo ***del 100%.***
Gli elenchi riportanti i nominativi di entrambe le fattispecie saranno approvati dalla Giunta Comunale;

Qualora il totale della somma dovuta a titolo di TARI per i soggetti di cui sopra superi la somma disponibile di € 61.787,00 l'agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni risorse proprie e/o le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 che ancora fossero disponibili.